



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1
Sub investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

Quadro delle casistiche previste e dei requisiti di legittimazione del ricorso alle varianti, limiti percentuali e di importo, adempimenti di comunicazione e pubblicità, ruoli e responsabilità del RUP e del DL

REV 0

Modifica dei contratti in corso di esecuzione - art. 120 D.Lgs. 36/2023

N	Fattispecie	Limiti di applicabilità	Descrizione	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	Art. 120 comma 1 lettera a)		Modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;	Art. 120 commi 1 lettera a, 13 e 15 D.Lgs. 36/2023
2	Art. 120 comma 1 lettera b)	50%	Sopervenuta necessita' di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; <i>In questo caso il contratto puo' essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu' modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.</i>	Art. 120 commi 1 lettera b), 2, 4, 13, 14 e 15 D.Lgs. 36/2023
3	Art. 120 comma 1 lettera c) Varianti in corso d'opera	50%	Modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti <i>In questo caso il contratto puo' essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu' modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.</i>	Art. 120 commi 1 lettera c), 2, 4, 13, 14 e 15 Allegato II.14 D. Lgs. 36/2023

4	Art. 120 comma 1 lettera d)		Se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.		Art. 120 commi 1 lettera d), 13 e 15 D.Lgs. 36/2023
6	Art. 120 comma 3	10% per servizi e forniture 15% per lavori	Oltre a quanto previsto al comma 1 dell'art. 120, e sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.		Art. 120 commi 3, 4, 13 e 15 D.Lgs. 36/2023
	Quinto d'obbligo	<1/5 Prevista nei documenti di gara iniziali	Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.	Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.	Art. 120 comma 9 Allegato II.14 D.lgs. 36/2023
	Modifiche non sostanziali	Sempre consentite, a prescindere dal loro valore	Modifiche non sostanziali (fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6): modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali , nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurino risparmi , rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.	Modifiche sostanziali: modifiche che alterano considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. Fatti salvi i commi 1 e 3 dell'art. 120, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).	Art. 120 commi 5, 6, 7, 13 e 15 D.lgs. 36/2023

	Rinegoziazione art. 120 comma 8	Il contratto e' sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per se', la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata puo' agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilita' per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.	Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali	Artt. 9 e 120 commi 8 e 15 D.lgs. 36/2023
	Proroga	Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario e' tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove piu' favorevoli per la stazione appaltante. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, e' consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.		Art. 120 commi 10, 11 e 15 D.lgs. 36/2023
ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ				NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), e' pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed e' pubblicato conformemente all'articolo 84. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicita' avviene in ambito nazionale.	Gazzetta Ufficiale Unione Europea	Importo contrattuale sopra soglia art. 14	Art. 120 comma 14. art. 84, allegato II.16 D.lgs. 36/2023
		Gazzetta Ufficiale (per la Sicilia GURS)	Importo contrattuale sotto soglia art. 14	
	Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonche' in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14: <i>La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.</i>		Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita' della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.	Artt. 120 comma 15 e. 222, allegato II.14 D.lgs. 36/2023

RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL RUP E DEL DL		NORMATIVA DI RIFERIMENTO
R.U.P.	<p>Autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione, anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante</p> <p>Approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;</p> <p>Cura la comunicazioni all'ANAC ai sensi dell'art. 120 comma 15 e allegato II.14 del Codice.</p> <p>Propone alla stazione appaltante per l'approvazione le modifiche progettuali di cui al comma 7 dell'art. 120, secondo quanto previsto dall'allegato II.14</p> <p>Nei casi di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, sulla scorta della descrizione della situazione di fatto da parte del D.L. accerta la non imputabilità alla stazione appaltante, la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e le ragioni per cui si rende necessaria la variazione.</p> <p>In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, sulla scorta della relazione motivata del direttore dei lavori contenente i presupposti per la modifica, ai sensi dell'allegato II.14, si esprime sulla fondatezza della stessa per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante.</p>	<p>Artt 15, 120 comma 13, e 15. art. 222, allegato II.14 D.lgs. 36/2023</p>
Direttore dei Lavori	<p>Fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP (vedasi art. 5 allegato II.14)</p> <p>Propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.</p> <p>Determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;</p> <p>Nei casi indicati di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.</p> <p>Risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.</p> <p>Fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso in caso di modifiche al progetto non disposte dallo stesso D.L.</p> <p>Entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.</p>	<p>Art. 114 , allegato II.14 D.lgs. 36/2023</p>